

[Home](#) [1]

La “nuova” governance dei gestori

Pubblicato il 13/12/2019



Il **5 dicembre 2019** la Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un nuovo Regolamento che disciplina – in attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF – gli obblighi degli intermediari, tra cui i gestori, che prestano servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio in materia di: governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresi i sistemi interni di segnalazione delle violazioni; sistemi di remunerazione e di incentivazione; continuità dell'attività; organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione delle funzioni di controllo della conformità alle norme, gestione del rischio dell'impresa, audit interno; esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti; deposito e sub-deposito dei beni della clientela.

[Il nuovo Regolamento della Banca d'Italia](#) [2], nel tener conto delle osservazioni rappresentate dall'Assogestioni nella fase di consultazione, introduce importanti novità per i gestori che riguardano: (i) la **composizione quali-quantitativa degli organi sociali**, in termini di diversificazione del *board* (competenze, esperienze, età, genere) anche attraverso la presenza di consiglieri non esecutivi e indipendenti dotati di compiti specifici, di competenze richieste a tutti i consiglieri, di processo di nomina e revoca degli stessi; (ii) i **flussi informativi**, con una particolare enfasi sulle riunioni degli organi sociali; (iii) i **percorsi formativi**, volti ad assicurare l'aggiornamento delle conoscenze e competenze del *board* nel tempo; (iv) il **divieto di cumulare la carica di presidente del CdA con quella di AD**, in un'ottica di salvaguardia del ruolo *super partes* del presidente e della dialettica interna al *board*.

Per i **gestori di maggiori dimensioni** sono inoltre previste regole più stringenti aventi ad oggetto: (i) il **processo di autovalutazione periodico** degli organi sociali, ai fini della verifica qualitativa circa l'efficacia e l'efficienza dell'azione degli organi stessi; (ii) il **numero minimo di consiglieri indipendenti** rispetto al totale dei consiglieri, pari a $\frac{1}{4}$; (iii) l'**istituzione di comitati endo-societari** (nomine, rischi e remunerazioni), in un'ottica di maggiore proporzionalità rispetto al documento posto in consultazione.

- La Banca d'Italia ha pubblicato un nuovo Regolamento che disciplina gli obblighi degli

intermediari che prestano servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio

- Il Regolamento, nel tener conto delle osservazioni rappresentate dall'Assogestioni nella fase di consultazione, introduce importanti novità per i gestori
 - Una delle novità riguarda la composizione quali-quantitativa degli organi sociali, in termini di diversificazione del *board*
-